



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTI gli articoli 81, 117, secondo e terzo comma, e 119, primo e secondo comma, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO, in particolare, l’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, che prevede l’obbligo per gli enti territoriali di trasmettere i loro bilanci preventivi ed i bilanci consuntivi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche, secondo gli schemi e le modalità previste dall’articolo 13, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 maggio 2016 che prevede che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) i dati contabili entro trenta giorni dall’approvazione del rendiconto della gestione;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

VISTO, in particolare, il comma 821 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, che stabilisce che gli enti di cui al comma 819 del medesimo articolo 1, ovvero le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, desunto, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’Allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

VISTO il successivo comma 824 dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018 che, al primo periodo, prevede che *“Le disposizioni dei commi 819 e da 821 a 823 si applicano anche alle regioni a statuto ordinario a decorrere dall'anno 2021”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” (legge di bilancio 2025);

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della richiamata legge n. 207 del 2024, che, al primo periodo del comma 784, prevede che *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dalle nuove regole della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 785 a 794, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione”*;

VISTO il comma 784 del citato articolo 1, che prevede, altresì, l'esclusione dal contributo di cui al successivo comma 788 degli *“...enti in dissesto ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025 o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91”*;

VISTO il successivo comma 785 dell'articolo 1 della citata legge n. 207 del 2024, che dispone che *“a decorrere dall'anno 2025, per gli enti di cui al primo periodo del comma 784, l'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio”*;

VISTO il primo periodo del comma 786 del medesimo articolo 1, che dispone che *“Le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2025, a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 1.310 milioni di euro per l'anno 2029”*;



VISTO il comma 787 del citato articolo 1, che prevede che *“Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, a 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 700 milioni di euro per l'anno 2029, nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo le modalità previste dagli accordi di cui ai commi da 710 a 724. Il contributo alla finanza pubblica delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano è determinato considerando anche gli enti locali dei rispettivi territori. Agli enti locali di cui al secondo periodo non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 789 a 793”*;

VISTI i commi 712, 715, 717, 721 e 724 del citato articolo 1, che hanno definito, per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, il concorso alla manovra di finanza pubblica in attuazione delle regole della nuova governance economica europea, prevedendo un accantonamento nel bilancio di previsione dall'anno 2025 all'anno 2029;

VISTO, altresì, il comma 788 del medesimo articolo 1, che prevede che *“i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, a 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e a 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane. Gli importi del contributo a carico di ciascun ente sono determinati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per gli interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per i trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. In caso di mancata intesa entro venti giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al secondo periodo, il decreto è comunque adottato”*;

VISTO il comma 789 del citato articolo 1, che dispone che *“per ciascuno degli anni dal 2025 al*



2029 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni iscrivono nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione un fondo, con una dotazione pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 786 a 788, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e di cui all'articolo 162, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo di cui al primo periodo del presente comma è iscritto entro 30 giorni dal riparto dei contributi alla finanza pubblica con variazione di bilancio approvata con atto del consiglio, per gli enti locali, e con legge regionale, per le regioni a statuto ordinario”;

VISTO, altresì, il comma 790 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024, che prevede che *“alla fine di ciascun esercizio, il fondo di cui al comma 789, per gli enti in situazione di disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, in misura aggiuntiva rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Per gli enti con un risultato di amministrazione pari a zero o positivo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella parte accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito”;*

VISTO il successivo comma 791, che prevede la possibilità di ulteriori obblighi di concorso a carico dei medesimi enti di cui al comma 784, qualora, nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029, risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica;

VISTO il comma 792 del medesimo articolo 1, che prevede che *“entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2030, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei rendiconti trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è verificato il rispetto a livello di comparto degli enti territoriali dell'equilibrio di cui al comma 785 del presente articolo e dell'accantonamento di cui al comma 789 del presente articolo. Nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, determinato come somma algebrica del saldo di cui al comma 785 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 789, sono individuati gli enti che nell'esercizio precedente non hanno rispettato l'equilibrio di bilancio di cui al comma 785 o non hanno accantonato il fondo di cui al comma 789. Per gli enti di cui al secondo periodo è determinato l'incremento del fondo di cui al comma 789, che, entro i successivi trenta giorni, tali enti sono tenuti ad iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione, pari alla sommatoria in valore assoluto:*



a) del saldo di cui al comma 785 registrato nell'esercizio precedente se negativo; b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 785 a 788”;

VISTO il comma 793 del medesimo articolo 1, che dispone che *“per gli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio precedente il contributo alla finanza pubblica è incrementato del 10 per cento con le modalità previste dal comma 792. Nel caso di enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025, le sanzioni di cui al primo periodo non sono applicate”;*

VISTO il comma 794 del medesimo articolo 1, che prevede che *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e con il capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli schemi del rendiconto generale della gestione e del bilancio di previsione degli enti territoriali sono adeguati al fine di consentire le verifiche di cui al comma 792, a decorrere dal rendiconto della gestione 2025 e dal bilancio di previsione 2026-2028”;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2025 di aggiornamento degli allegati n. 4/1, 4/2, 4/3, 6, 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2025);

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie dell'8 ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 271 del 21 novembre 2025, che dispone il riparto del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 1, comma 786, della legge n. 207 del 2024 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;

VISTO il comma 635 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che prevede che *“Il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 1, comma 786, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2026”;*

VISTO il successivo comma 636 del richiamato articolo 1 della legge n. 199 del 2025, che dispone che *“Gli importi del concorso alla finanza pubblica per l'anno 2026 di ciascuna regione a statuto ordinario, indicati nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2025, adottato ai*



sensi del secondo periodo del comma 786 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono proporzionalmente ridotti in base alla riduzione di cui al comma 635 del presente articolo”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno del 4 marzo 2025, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, per gli anni dal 2025 al 2029, per i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in attuazione dei vincoli economici e finanziari della nuova governance europea (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 93 del 22 aprile 2025);

VISTO il comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto interministeriale del 4 marzo 2025, che individua i criteri e le modalità adottati per la determinazione degli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 nell'Allegato A “Nota metodologica comuni” e nell'Allegato B “Nota metodologica province e città metropolitane” del decreto interministeriale;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 1, che dispone che gli importi del contributo di cui al comma 1 a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella Tabella, di cui all'Allegato C per i comuni, e nella Tabella, di cui all'Allegato D, per le province e città metropolitane del predetto decreto interministeriale;

VISTO l'articolo 2 del richiamato decreto interministeriale che indica, altresì, puntuali disposizioni contabili per i comuni, le province e le città metropolitane, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “*Fondo obiettivi di finanza pubblica*”, di un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 4 marzo 2025 con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio;

DATO ATTO che le disposizioni di cui ai commi da 789 a 793 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 non si applicano agli enti locali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano come previsto dall'ultimo periodo del comma 787;

CONSIDERATO che le sanzioni di cui al citato comma 793, primo periodo, non si applicano agli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025;



VISTO l'articolo 248, comma 1, del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che dispone che *“A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio”*;

VISTA la comunicazione del 30 giugno 2026 inviata dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, con la quale è stato trasmesso l'elenco degli enti locali in dissesto finanziario alla data del 30 giugno 2026, con gli estremi delle date di deliberazione del dissesto e dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

CONSIDERATO che, sulla base del richiamato elenco degli enti locali in dissesto finanziario, sono individuati gli enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025;

VISTO l'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59 che prevede *“Per i comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2025, i termini di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono prorogati al 31 luglio 2026”*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 3 febbraio 2026) recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”* e in particolare l'Allegato, che riporta l'elenco dei territori comunali oggetto di intervento, come integrato dall'Allegato 1 all'Ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 45 del 24 febbraio 2026);

VISTO il comma 3-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 25 del 2026 che prevede *“Per gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2025 è prorogato al 31 maggio 2026”*;



VISTO l'articolo 17-*bis*, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, inserito dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, che prevede che *“Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, si applicano a tutti gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell’anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza”*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 marzo 2026 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2026);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2026 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 28 marzo 2026, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 16 aprile 2026);

RITENUTO di determinare, relativamente all’esercizio 2026, l’incremento del 10 per cento del contributo alla finanza pubblica, di cui al citato comma 793 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024, prendendo a riferimento il contributo alla finanza pubblica dell’anno 2025 a carico di ciascun ente, come stabilito, per gli enti locali dal richiamato decreto interministeriale del 4 marzo 2025, per le regioni a statuto ordinario, dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie dell’8 ottobre 2025 i cui importi devono considerarsi proporzionalmente ridotti a seguito della rideterminazione del contributo prevista dal comma 635 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 2025, e per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, dai commi 712, 715, 717, 721 e 724 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024;

DATO ATTO che agli enti esclusi dal contributo alla finanza pubblica individuati dal secondo periodo del comma 784 della richiamata legge n. 207 del 2024 non è possibile applicare la sanzione di cui al citato comma 793;

RAVVISATA la necessità di stabilire la data del 30 settembre 2026 per l’adozione di un successivo decreto che recepisce gli esiti delle verifiche effettuate sui dati di trasmissione alla BDAP dei rendiconti 2025 degli enti che hanno usufruito dei termini di proroga di cui all’articolo 13, commi 1 e 3-*bis*, del decreto-legge n. 25 del 2026, ai fini dell’applicabilità della sanzione di cui all’articolo 1, comma 793, della legge n. 207 del 2024;



VISTI i rendiconti trasmessi, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo n. 118 del 2011, alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e da questa acquisiti alla data al 31 maggio 2026, termine prorogato di diritto al 1° giugno 2026 in applicazione della disposizione dettata dall'articolo 2963, terzo periodo, del Codice civile che prevede che *“Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo”*;

CONSIDERATO che dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche risultano acquisiti alla data del 1° giugno 2026 n. 7.092 rendiconti 2025 (consuntivo e preconsuntivo) su un totale di n. 8.021 che rappresentano circa il 90 per cento del totale degli enti territoriali e, in particolare, risultano acquisiti n. 21 rendiconti 2025 su n. 22 delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, n. 93 rendiconti 2025 su n.103 delle province e delle città metropolitane e n. 6.978 dei rendiconti 2025 su n.7.896 dei comuni;

CONSIDERATO che i dati di consuntivo o preconsuntivo dei rendiconti 2025 acquisiti dalla BDAP assicurano un grado di copertura tale da garantire la robustezza della verifica di cui al citato comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024;

VISTI in particolare, relativamente al rendiconto 2025 degli enti territoriali, ai fini della verifica degli equilibri di bilancio, il prospetto “Equilibri di bilancio”, per le regioni e il prospetto “Verifica equilibri”, per gli enti locali e, ai fini della verifica dell'accantonamento del fondo obiettivi di finanza pubblica, l'allegato a/1) “Risultato di amministrazione – quote accantonate”;

RITENUTO opportuno, ai fini della verifica dell'accantonamento del fondo obiettivi di finanza pubblica, verificare, in assenza della corretta compilazione del richiamato allegato a/1) “Risultato di amministrazione – quote accantonate”, i contenuti dei Dati contabili analitici - rendiconto finanziario uscite - dei singoli enti territoriali, al fine di riscontrare l'iscrizione, nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente della previsione definitiva dell'esercizio 2025 del Fondo obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2025 nell'ammontare stabilito per ciascun ente dai richiamati decreti interministeriali del 4 marzo 2025 e dell'8 ottobre 2025;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024;

D E C R E T A:

Articolo 1

(Sanzioni per il mancato rispetto della data di trasmissione dei rendiconti anno 2025 alla BDAP)



1. Gli enti territoriali soggetti al contributo alla finanza pubblica per l'anno 2025 di cui all'articolo 1, commi 786, 787 e 788 della legge n. 207 del 2024, tenuti a trasmettere alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio 2025, entro il 31 maggio 2026 e che non hanno trasmesso i richiamati dati sono individuati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Nella colonna *“Incremento fondo obiettivi di finanza pubblica 2026 (10% contributo finanza pubblica 2025)”* dell'Allegato A è determinato l'incremento del fondo obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2026 pari al 10% dell'importo del medesimo fondo relativo al 2025. Il contributo di finanza pubblica per l'anno 2026 rideterminato ai sensi del precedente periodo è riportato nella colonna *“Importo complessivo da accantonare nel bilancio di previsione 2026-2028 (esercizio 2026) rideterminato”*, che gli enti territoriali interessati sono tenuti a iscrivere nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio 2026 in corso di gestione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Gli enti locali soggetti al contributo alla finanza pubblica per l'anno 2025 di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, interessati dalla proroga per legge del termine di approvazione del rendiconto e che non hanno trasmesso alla BDAP i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all'esercizio 2025, entro il 31 maggio 2026 sono individuati nell'Allegato B. Nelle colonne *“Proroga per legge del termine di approvazione del rendiconto di gestione 2025 al 31 maggio 2026”* e *“Proroga per legge del termine di trasmissione alla Bdap del rendiconto di gestione 2025”* sono indicati, rispettivamente, i provvedimenti normativi che dispongono la proroga dell'approvazione dei rendiconti al 31 maggio 2026 e della trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche è riportato nella colonna *“Termine prorogato di trasmissione alla BDAP del rendiconto di gestione 2025”*.
4. Con successivo provvedimento da adottare entro il 30 settembre 2026 è verificato, per gli enti delle regioni colpite da eccezionali eventi meteorologici nell'anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, il rispetto dei termini di trasmissione alla BDAP dei rendiconti 2025, oggetto di proroga, riportati nella colonna *“Termine prorogato di trasmissione alla BDAP del rendiconto di gestione 2025”* dell'Allegato B, da effettuarsi:
 - a) Entro il termine del 31 luglio 2026 per i comuni delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 e individuati con le Ordinanze del Capo del Dipartimento



della protezione civile n. 1180 del 30 gennaio 2026 e n. 1181 del 17 febbraio 2026 riportate nella colonna “*Enti interessati dalle ordinanze del Capo dipartimento della Protezione civile n. 1180 e 1181*” dell’Allegato B;

- b) Entro il termine del 1° luglio 2026 per gli enti locali delle Regioni Calabria, Sardegna e Siciliana non compresi nelle citate ordinanze n. 1180 e n. 1181 e delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia colpiti da eccezionali eventi meteorologici nell’anno 2026, in conseguenza dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Articolo 2

(Verifica, per l’anno 2025, del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e dell’accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica)

1. Per gli enti di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 785, della legge n. 207 del 2024, è verificato positivamente, per l’anno 2025, a livello di comparto, il rispetto dell’equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018. La verifica è stata effettuata sulla base dei rendiconti 2025 acquisiti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 1° giugno 2026 e, in particolare, del prospetto “Equilibri di bilancio” (saldo D2 – Equilibrio di bilancio), per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il prospetto “Verifica equilibri” (saldo W – Equilibrio di bilancio), per le città metropolitane, le province e i comuni.
2. Per gli enti di cui all’articolo 1, commi 786, 787 e 788, della legge n. 207 del 2024, è verificato, per l’anno 2025, a livello di comparto, il mancato accantonamento al fondo obiettivi di finanza pubblica per euro 4.758.911, riferito a n. 414 enti locali, di cui n. 5 province e città metropolitane e n. 409 comuni. La verifica è stata effettuata sulla base dei rendiconti 2025 acquisiti dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 1° giugno 2026 e, in particolare, dell’allegato a/1) “Risultato di amministrazione – quote accantonate” o, in assenza, dei Dati contabili analitici - Rendiconto finanziario uscite. In attuazione dell’articolo 1, comma 792, della legge n. 207 del 2024, è verificato positivamente il rispetto, a livello di comparto degli enti territoriali, dell’obiettivo costituito dalla somma algebrica del saldo positivo dell’equilibrio di bilancio di cui al comma 1 e dei mancati accantonamenti di cui al comma 2.



Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e della pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

